

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FLORESTA E ROCCELLA
VALDEMONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno ____ (_____) il giorno (_____) del mese di Ottobre, tra il Comune di Floresta (ME) C.F. 01582160832 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Antonio Strocio, ed il Comune di Roccella Valdemone (ME) C.F. 01277110837 (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Gianfranco Orsina

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Roccella Valdemone (ME) con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Floresta (ME) con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss.mm. ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.**

Art. 1- Oggetto e Fine

I Comuni di Roccella Valdemone (Classe IV) e di Floresta (Classe IV), provincia di Messina, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 - Ente capo-fila.

Il Comune di Roccella Valdemone (ME) assume la veste di Ente capofila ai sensi del Decreto del ministro dell'Interno del 21.10.2020.

Art. 3 - Nomina del Segretario comunale

Al Sindaco dell'Ente capo-fila di Roccella Valdemone sono attribuiti il potere di nomina e revoca del Segretario nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente previo accordo con il Sindaco del Comune di Floresta.

Quest'ultimo dovrà trasmettere il proprio parere al Sindaco procedente entro il termine di 7 (sette) giorni dalla richiesta.

Sono altresì attribuite al Sindaco del Comune capo-fila di Roccella Valdemone tutte le decisioni inerenti alla posizione funzionale del Segretario comunale, da adottarsi con atto formale previo accordo con il Sindaco di Floresta.

Resta salva la possibilità, per ogni singolo Sindaco, di conferire al Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L., ulteriori funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Revoca del Segretario Comunale

Il potere di revoca del Segretario comunale è attribuito al Sindaco del comune capo-fila. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune capo - fila, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 5 - Durata della convenzione e modalità di scioglimento anticipato

La costituzione e gli effetti della presente convenzione decorrono dal _____. In sede di prima applicazione il Segretario comunale della convenzione viene individuato nell'attuale Segretario comunale titolare del Comune di Roccella Valdemone.

Sino alla suddetta data data entrambi i Comuni conservano il servizio di segreteria così come esistente.

La durata della presente convenzione è di anni 4 (quattro), rinnovabile tacitamente alla scadenza.

È facoltà delle singole Amministrazioni comunali di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni e previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale, da trasmettere all'altro Comune nei modi previsti da legge e contestualmente all'Albo dei Segretari Comunali sez. regionale Sicilia.

È prevista, altresì, la risoluzione consensuale in qualunque momento dalla presente convenzione da parte delle amministrazioni comunali, previa deliberazione conforme da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

In questa ipotesi lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte Albo dei Segretari comunali e Provinciali sez. reg. Sicilia.

Dei provvedimenti di costituzione, modifica o scioglimento della presente convenzione viene data immediata e tempestiva comunicazione al Segretario comunale ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Palermo.

Art. 6 – Orario di lavoro e modalità di espletamento

L'orario di servizio viene ripartito in parti uguali tra i Comuni convenzionati.

I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro

correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 7 – Trattamento Economico

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi del CCNL Segretari comunali e Provinciali vigente, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

Il Comune di Roccella Valdemone, ente capo-fila, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico del singolo Ente che ha conferito ulteriori incarichi le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Art. 8 – Oneri Finanziari

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7, comma 4, saranno ripartite come segue:

- a) 50% a carico del Comune di Roccella Valdemone;
- b) 50 % a carico del Comune di Floresta;

Ogni trimestre il Comune di Roccella Valdemone comunicherà al Comune di Floresta il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente.

Il Comune di Floresta provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 9 - Obblighi e Garanzie

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

**Art. 10 – Comunicazioni alla Prefettura – UTG di Palermo – sez. Regionale Sicilia
Albo segretari comunali e provinciali**

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo - convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Palermo, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Sicilia.

Art. 11 – Sostituzione del Segretario comunale

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

Art.12 – Modifica alla convenzione. Norme di rinvio

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Roccella Valdemone
Il Sindaco
Dott. Gianfranco Orsina

Comune di Floresta
Il Sindaco
Dott. Antonio Stroschio